

art. 2 d.P.R. n. 352/1992), nonché da parte di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (art. 9 d.P.R. n. 352/1992);

d) in sede di esercizio del diritto di cronaca da parte di chi esercita la professione di giornalista o collabora occasionalmente ai mezzi di informazione (artt. 12, 20 e 25 legge n. 675/1996).

Nella decisione, si è preso in esame il delicato rapporto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, e si è stabilito che l'esposizione di cifre e classi stipendiali, benché accostate a determinate persone fisiche, soddisfa pur sempre l'interesse pubblico alla conoscenza della prassi in atto presso soggetti che, pur operando, di regola, secondo norme privatistiche e in base a logiche di mercato, svolgono attività aventi una particolare connotazione pubblicistica.

Successivamente, il Garante è stato chiamato a pronunciarsi sui rapporti esistenti tra i principi espressi dalla legge n. 675/1996 e il diritto di accesso ai documenti amministrativi anche con riferimento all'attività dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Quest'ultima ha chiesto di sapere se fosse possibile consegnare la documentazione relativa allo svolgimento di un concorso ad un concorrente che non aveva superato la selezione effettuata dall'Agenzia ai fini dell'assunzione di personale altamente specializzato. L'Autorità, con la decisione 21 ottobre 1997, ha ribadito i principi giurisprudenziali (già riferiti) in materia di accesso ai documenti amministrativi, precisando in particolare che, per quanto concerne i *curricula vitae* dei partecipanti alla selezione, la normativa sull'accesso prevede che spetta alle singole amministrazioni individuare i documenti amministrativi che possono essere sottratti all'accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi. Sicché possono essere esclusi quei documenti o parti di documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, con particolare riferimento ai profili sanitari, professionali ecc... Si è ricordato ancora, quindi, che deve essere garantita, comunque, la possibilità di visionare gli atti relativi ai procedimenti amministrativi, ivi compresi i *curricula*, qualora la conoscenza dei singoli documenti sia effettivamente necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici dei concorrenti (art. 24, comma 2, lett. d), legge n. 241/1990; art. 8, comma 5, lettera d), d.P.R. n. 352/1992).

Un'altra importante occasione in cui l'Autorità è intervenuta su questi delicatissimi temi è stata originata dalla richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine ai rapporti tra la legge n. 675/1996 e la legge n. 441 del 1982, in tema di pubblicità della situazione patrimoniale relativa ai titolari di talune cariche elettive o direttive. In particolare, la Presidenza ha chiesto di conoscere se fosse legittima la contestazione da parte di taluni interessati (titolari di determinate cariche direttive, quali i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati di istituti ed enti pubblici o partecipati), cui pure era stata estesa l'applicazione della legge (con conseguente raccolta delle dichiarazioni patrimoniali dei titolari delle predette cariche direttive, poi pubblicate in un apposito bollettino diffuso presso i prefetti ed altri organismi, ai sensi degli articoli 12 e 8 della legge n. 441/1982). Alcuni interessati sostenevano che l'interpretazione della norma testé indicata da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri era errata e, comunque, non più rispondente ai principi contenuti nella nuova legge sulla riservatezza dei dati personali.

Il Garante, con il parere dell'8 gennaio 1998, ha chiarito che la disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è prevista dall'art. 27 della legge n. 675/1996, che permette a tali soggetti di raccogliere e di utilizzare le informazioni di carattere personale

qualora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da norme di legge o di regolamento. La medesima norma stabilisce che la divulgazione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche è possibile non solo in presenza di norme espresse che lo consentano, ma anche in via residuale, qualora sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Al contrario, la comunicazione e la diffusione dei dati personali a soggetti privati, si è ricordato, è possibile solamente quando tali operazioni siano previste da un'espressa disposizione normativa.

Nel caso di specie (ove vi era una espressa normativa rinvenibile negli artt. 12, 13, 14 e 15 della legge n. 441/1982), l'Autorità non ha ravvisato alcuna incompatibilità di fondo tra le nuove disposizioni in materia di dati personali e le norme in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione.

Nel parere, il Garante ha esaminato in particolare il problema della legittimità della pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale degli alti dirigenti di aziende ed organismi pubblici, in quanto tale possibilità non è oggetto di un preciso richiamo nell'ambito degli articoli di legge sopra ricordati. L'Ufficio ha ritenuto che il comma 2 del citato art. 14 della legge n. 441/1982, benché formulato in maniera asistematica, debba essere considerato come una norma di chiusura volta a prevedere, in relazione alla situazione patrimoniale dei soggetti di cui all'art. 12 della medesima legge, la conoscibilità e la pubblicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni e negli atti da essi presentati, attraverso un bollettino edito a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In altri termini, l'Autorità ha ritenuto che il problema interpretativo specifico dovesse armonizzarsi con lo spirito complessivo della legge n. 441/1982, che ha voluto prevedere uno speciale regime di trasparenza per quanto riguarda alcuni dati economici relativi agli individui che ricoprono determinati incarichi pubblici o di rilievo.

Nel parere, infine, si è affermato che il regime così come delineato vale anche per la situazione patrimoniale relativa al personale dirigenziale o equiparato alle amministrazioni pubbliche, nonché al personale di magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare, al quale, per effetto della legge n. 127/1997, attualmente si applicano le disposizioni dell'art. 12 della legge n. 441/1982 (vedasi in particolare l'art. 17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127).

A tale proposito, va segnalato che il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ha chiesto al Garante di poter acquisire il predetto parere al fine di uniformarsi a quanto ivi statuito, in relazione alla pubblicazione delle situazioni patrimoniali dei magistrati amministrativi.

4.4. CONSENSO E CORRETTEZZA NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI.

Con l'entrata in vigore della legge n. 675/1996, sono emersi numerosi problemi in ordine alla corretta esecuzione degli obblighi di informativa agli interessati e di acquisizione del relativo consenso da parte di coloro che raccolgono ed utilizzano i relativi dati personali.

L'Autorità, spesso, su segnalazione di cittadini, si è attivata per garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti e per rendere più semplice e comprensibile l'apposita modulistica predisposta, ad esempio, da banche, compagnie di assicurazione e da altre imprese per la clientela o per il personale dipendente.

Il primo caso affrontato a questo proposito dal Garante, e senza dubbio quello di maggior rilievo, riguarda il settore bancario.

Immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge n. 675/1996, alcuni cittadini ed associazioni a difesa dei consumatori hanno presentato all'Autorità segnalazioni e reclami nei confronti dei modelli di informativa e consenso che la Banca nazionale del lavoro aveva inviato ai propri clienti prima dell'8 maggio 1997.

In tali modelli era stato richiesto un consenso "generale" per un'ampia serie di trattamenti dei dati personali, anche sensibili, e si prospettava, in caso di mancato rilascio del consenso da parte del cliente, la chiusura del conto corrente o, comunque, l'estinzione del rapporto bancario.

In seguito alle denunce degli interessati, il Garante è intervenuto, facendo sospendere la trasmissione dei modelli ritenuti non conformi ai principi della legge n. 675/1996 ed avviando una procedura di verifica nel corso della quale sono stati raccolti documenti ed osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nella vicenda.

Sulla base degli elementi acquisiti, è stata adottata, il 28 maggio successivo, una decisione con cui la banca è stata invitata a riformulare la modulistica inviata alla clientela e a non tener conto delle dichiarazioni di consenso o di rifiuto di prestazione del consenso già manifestate dagli interessati.

Nella decisione il Garante ha fornito alcuni criteri generali in materia di informativa e di richiesta del consenso all'interessato, utili non solo per il mondo degli istituti di credito ma anche per altri soggetti ed operatori di diversi settori economici e produttivi, ai quali è stata fornita comunque la massima collaborazione, anche attraverso consultazioni ed incontri informali, per agevolare l'attuazione delle nuove regole poste a garanzia dei cittadini.

In particolare, è stato affermato anzitutto il principio secondo il quale l'informativa di cui all'art. 10 della legge n. 675/1996 non deve essere fornita all'interessato caso per caso in occasione di ciascuna operazione bancaria.

Nell'informativa, si è detto, occorre inoltre: a) specificare se la stessa riguarda i dati raccolti presso la persona a cui questi si riferiscono o presso soggetti diversi, oppure entrambi i casi; b) individuare finalità e modalità senza l'utilizzo di formule generiche o tautologiche; c) chiarire con riferimento ai soggetti ai quali la banca demanda alcuni compiti, quelli che agiscono come "responsabili" (ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996) e quelli che svolgono invece questi compiti in completa autonomia; d) indicare direttamente i soggetti o, quantomeno, le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o diffusi senza procedere a mere elencazioni esemplificative o a semplici richiami all'esistenza presso la banca di un elenco di tali categorie (che spesso non permettono al cliente di avere un'effettiva conoscenza di queste informazioni).

Il difetto principale delle comunicazioni trasmesse dalla banca era comunque quello di prospettare al cliente in maniera generalizzata, nel caso di rifiuto a fornire i propri dati personali, l'eventuale interruzione dell'intero rapporto contrattuale, la mancata esecuzione di singole operazioni o la mancata instaurazione di nuovi rapporti.

Un'indicazione di questo tipo è risultata in contrasto con la normativa sulla *privacy*, la quale invece richiede anzi di distinguere le ipotesi in cui il conferimento dei dati abbia un carattere obbligatorio, perché derivante da obblighi di legge (ad es., per individuare operazioni di riciclaggio) o strettamente connesso all'esecuzione del rapporto contrattuale (in questi due casi non è necessario acquisire il consenso del cliente), oppure facoltativo, quando si riferisce allo svolgimento di ulteriori attività da parte dell'istituto di credito (subordinate invece ad uno specifico consenso dell'interessato).

È evidente che i vizi riscontrati nel modello di informativa spiegano riflessi immediati sulla successiva manifestazione di consenso richiesta agli interessati.

Un modulo di consenso generalizzato e fondato su informazioni generiche ed insufficienti, accompagnate da un'esplicita minaccia di rottura dei rapporti contrattuali, risulta una negazione dei diritti sanciti dalla stessa legge n. 675/1996.

In base ai principi dell'ordinamento giuridico e alle regole dettate a livello comunitario, il consenso può essere ritenuto effettivamente libero solo se è prestato al riparo da qualsiasi pressione e non è condizionato dall'accettazione di clausole che determinino uno squilibrio nelle posizioni delle parti del contratto. Pertanto, la richiesta di un consenso generale ed incondizionato, proveniente da un soggetto in posizione contrattuale più forte rispetto al destinatario dell'informativa, si risolve in una violazione della libertà contrattuale di quest'ultimo.

È risultato inoltre impraticabile un consenso richiesto nei confronti dei trattamenti effettuati da un'ampia serie di soggetti individuati solo genericamente od indirettamente. Il consenso deve essere prestato "in forma specifica" e deve fare quindi riferimento ad un preciso genere di trattamento effettuato a cura di un ben individuato titolare del trattamento. Quando la banca o un altro soggetto titolare di trattamento intende acquisire il consenso dell'interessato anche per l'utilizzazione dei suoi dati da parte di altri soggetti, questi ultimi devono essere indicati puntualmente, altrimenti la dichiarazione di consenso deve considerarsi circoscritta soltanto ai trattamenti e alle comunicazioni di dati effettuati dall'istituto di credito.

Sono apparse, altresì, in aperto contrasto con le disposizioni della legge n. 675/1996 determinate richieste di consenso per i dati sensibili, il cui trattamento generalizzato non può certo ritenersi connaturato alle esigenze nascenti da un comune contratto bancario, e deve essere collegato a specifiche finalità o a particolari prestazioni richieste dall'interessato.

Come precisato anche nelle successive decisioni del Garante (relative anch'esse a società che svolgono attività bancaria o che emettono carte di credito), l'interessato deve essere a conoscenza di tutte le informazioni richieste dall'art. 10 e deve essere libero di esprimere il consenso per uno o più trattamenti, soprattutto quando gli stessi riguardino operazioni non funzionali al rapporto bancario (per fini commerciali, indagini di mercato, iniziative di *marketing*, ecc.) o attività svolte non dalla banca ma da altre imprese appartenenti al gruppo bancario o terze.

Dunque, la formula di consenso, preceduta da una chiara e corretta informativa, deve essere precisa e ben articolata, con la previsione, se necessario, di particolari opzioni per l'interessato, le quali dovranno essere di tipo "positivo" (possibilità di esprimere o di negare un consenso) anziché "negativo" (possibilità di esercitare a posteriori un diniego).

A seguito di queste prime indicazioni, i cui contenuti sono stati ampiamente diffusi dagli organi di informazione, è iniziata una consultazione — cui si è già accennato — tra il Garante, le banche, l'ABI e la Banca d'Italia, al fine di risolvere le numerose problematiche relative all'applicazione della disciplina sulla protezione dei dati personali al settore bancario. Inoltre, alcune imprese ed istituti di credito hanno riformulato i modelli già distribuiti ai propri clienti, e le altre banche, che non avevano ancora assunto iniziative al riguardo, hanno provveduto a predisporre e a inviare modelli di informativa e consenso alla clientela.

Negli ultimi mesi dell'anno, sono continuate però a pervenire all'Autorità segnalazioni di comportamenti non rispondenti ai principi della legge n. 675/1996 ed è stato necessario fornire ulteriori indicazioni. La legge, infatti, rende obbligatorio per la banca richiedere il consenso dell'interessato anche per operazioni di comunicazione dei suoi dati connesse all'adempimento di obblighi contrattuali sia per la clientela in essere sia per i nuovi clienti, quantomeno per quanto riguarda le comunicazioni sul territorio nazionale.

Il Garante ha inoltre indicato una soluzione del tutto transitoria in base alla quale, qualora gli attuali clienti non diano riscontro all'informativa inviata ai fini dell'acquisizione del consenso, l'esecuzione di una specifica operazione potrebbe essere considerata come manifestazione provvisoria di consenso in attesa di una sua successiva ed esplicita formalizzazione.

Altro caso di grande rilievo, affrontato in questo primo anno di attività del Garante in relazione agli aspetti della correttezza della raccolta dei dati personali, è quello relativo ad un questionario diffuso prima dell'entrata in vigore della legge attraverso un quotidiano a tiratura nazionale, e diretto alla raccolta di alcune informazioni personali ai fini di una ricerca sui consumi.

Attraverso il questionario, segnalato all'Autorità da alcuni cittadini e da una Associazione dei consumatori, una società di *marketing* intendeva acquisire dati personali per effettuare analisi di mercato indirizzate ad aziende produttrici di beni e servizi, permettendo al compilatore di partecipare ad un concorso a premi. L'attività di rilevazione dei dati teneva parzialmente conto delle nuove regole introdotte dalla legge n. 675/1996, ma sotto diversi aspetti appariva lesiva dei diritti degli interessati.

In particolare, il modello prevedeva una informativa insufficiente, formulata e collocata, assieme alla formula di consenso, in maniera non conforme alle disposizioni vigenti. Inoltre, conteneva alcune richieste di informazioni personali di carattere sensibile, riguardanti, in particolare, la salute degli interessati e la raccolta di dati relativi anche ai familiari del compilatore, senza che agli stessi fosse richiesto un consenso ad utilizzare tali informazioni.

Con una prima pronuncia, adottata il 19 giugno 1997, il Garante ha dato precise istruzioni in ordine alla riformulazione del questionario, fissando un termine per l'invio del documento appositamente modificato; ha poi inibito temporaneamente il trattamento da parte della società dei dati raccolti dopo l'8 maggio.

Dopo questa decisione, la società in questione ha apportato alcune importanti correzioni al questionario, consistenti nella predisposizione di una nuova informativa secondo quanto richiesto dall'art. 10 della legge n. 675/1996, nell'eliminazione di domande relative ad informazioni di natura sensibile e nella previsione di un apposito spazio per la manifestazione del consenso da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

La società si è inoltre impegnata a non utilizzare, per quanto riguarda le informazioni già raccolte, dati sensibili o relativi a soggetti diversi dai compilatori.

Fermo restando quanto stabilito con il precedente provvedimento, l'Autorità ha pertanto ritenuto che la stessa società potesse proseguire il trattamento delle informazioni non aventi carattere sensibile, e relative ai compilatori del questionario, ai soli fini dello svolgimento del concorso e delle iniziative a questo funzionali il Garante ha ritenuto possibile comunicare i dati alle aziende interessate soltanto in forma anonima.

Anche nell'ambito del rapporto tra datore di lavoro e dipendenti sono emersi alcuni delicati problemi inerenti all'adempimento degli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso.

La disciplina dei trattamenti di dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro è particolarmente delicata e, com'è noto, dovrà essere completata con i decreti legislativi previsti dalla legge n. 676/1996.

Allo stato attuale, la normativa sulla *privacy* impone al datore di lavoro di acquisire il consenso informato del dipendente in due specifici casi: per le operazioni di raccolta e di utilizzazione dei dati sensibili anche se connesse all'adempimento di obblighi di legge o di contrattazione collettiva, nonché per la comunicazione a terzi dei suoi dati non sensibili. Ciò comporta in ogni caso l'attuazione da parte delle aziende dei predetti obblighi di informativa e richiesta del consenso nei riguardi del personale dipendente, che in alcuni casi, in questa fase di prima applicazione della legge, sono stati congegnati con modalità tali (ad esempio, linguaggio burocratico, atteggiamento vessatorio, formulazioni generiche o generalizzate, assenza di precisi elementi richiesti dalla legge, ecc.) da determinare un rifiuto dei dipendenti a prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche quando quest'ultimo sia effettuato nel loro esclusivo interesse.

Il caso più rilevante tra quelli, numerosi, esaminati dal Garante, riguarda alcuni reclami presentati da dipendenti dell'ENEL e da un'organizzazione sindacale, i quali lamentavano la non rispondenza ai principi sanciti dalla normativa sulla protezione dei dati personali delle comunicazioni inviate dalle società subito dopo l'entrata in vigore della legge.

La modulistica inviata agli interessati, redatta nella fase di prima applicazione della legge (prima che il Garante, con il provvedimento relativo al caso BNL, indicasse taluni principi essenziali), conteneva alcuni passaggi non sufficientemente chiari e precisi in ordine ai trattamenti svolti dalla società titolare nell'ambito del rapporto di lavoro e alle ipotesi di manifestazione del consenso del dipendente.

L'Autorità ha ritenuto pertanto opportuno effettuare un'immediata verifica presso il titolare del trattamento e segnalare gli aggiustamenti necessari per semplificare la modulistica e renderla più comprensibile agli interessati.

I modelli di informativa e di consenso sono stati quindi riesaminati dall'ENEL e sottoposti nuovamente all'attenzione del Garante, il quale, nel fornire alcune ulteriori indicazioni, ha invitato nell'ottobre '97 la società ad inviare la nuova informativa a tutti i dipendenti (compresi quelli che avevano già prestato il proprio consenso), e a reiterare le richieste di consenso, sulla base di questa comunicazione, per i dipendenti che non lo avevano ancora prestato o che si erano rifiutati di prestarlo.

In conclusione, si osserva che anche per altri settori continuano ad arrivare all'Ufficio numerose segnalazioni di mancato o non corretto adempimento degli obblighi di informativa e di consenso.

Molti soggetti che si accingono a raccogliere o gestire dati personali ancora non forniscono alcuna informativa agli interessati (limitandosi il più delle volte ad un mero richiamo della legge n. 675/1996) o non comunicano alcune specifiche informazioni previste dall'art. 10. Nei casi più gravi rilevati dall'Autorità sarà necessario provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 39 della legge n. 675/1996.

Più in generale, il Garante sarà impegnato nel corso del prossimo anno nel fornire ulteriori chiarimenti per la corretta esecuzione degli adempimenti connessi alla raccolta ed al trattamento di informazioni personali, anche attraverso la predisposizione di alcuni modelli-tipo che, siano sintetici, semplici e più comprensibili, pur mantenendo ferme sostanziali ed adeguate garanzie a tutela dei diritti degli interessati.

4.5. SALUTE.

Il quadro normativo in materia di protezione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute presenta caratteristiche di specialità rispetto al complesso delle disposizioni concernenti i dati personali cosiddetti "ordinari" o "comuni".

Tale "specialità", dovuta alla delicatezza che contraddistingue questi dati e al concreto pericolo della loro utilizzazione a fini discriminatori, si rinviene già nella normativa europea di riferimento.

L'art. 6 della Convenzione n. 108, adottata dal Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981 (Convenzione di Strasburgo), detta linee-guida per la disciplina di alcune "categorie speciali di dati". In particolare, stabilisce il divieto di elaborazione automatica dei dati personali relativi, fra l'altro, allo stato di salute e alla vita sessuale, fatto salvo il loro trattamento in presenza di garanzie adeguate previste in modo specifico dal diritto interno.

Successivamente, l'articolo 8 della direttiva 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE, rafforzando le indicazioni contenute nella Convenzione di Strasburgo, ha individuato una serie di garanzie in mancanza delle quali il trattamento di "particolari categorie di dati" deve essere vietato.

Tali principi generali, meglio precisati nella Raccomandazione N. R (81) 1 relativa alle banche di dati sanitari automatizzate del 23 gennaio 1981 (recentemente sostituita dalla Raccomandazione N. R (97) 5 del 13 febbraio 1997 sulla protezione dei dati sanitari), sono stati recepiti nel nostro Paese dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675/1996, la quale ha riservato ai dati cosiddetti "sensibili", tra i quali anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute, una disciplina giuridica più severa (artt. 22 e 23 della legge n. 675/1996).

L'articolo 22, quale norma generale in materia di dati sensibili, stabilisce che tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

Fa eccezione a questa regola il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici, per i quali l'art. 22, comma 3, rende superflua l'acquisizione del consenso e dell'autorizzazione del Garante, demandando a norme primarie il compito di specificare, caso per caso, l'ambito di operatività del trattamento, ovvero "*i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite*".

Ciò comporta che le pubbliche amministrazioni dovranno rivedere la normativa in base alla quale hanno finora raccolto ed elaborato le informazioni sensibili nei diversi settori di competenza.

Il nuovo regime introdotto dalla legge n. 675/1996 per i soggetti pubblici che trattano dati sensibili è stato temperato, tuttavia, da una disposizione transitoria che consente di proseguire il trattamento fino al 7 maggio 1998, anche in assenza di una espressa disposizione di legge, previa comunicazione al Garante che può esperire gli opportuni controlli (art. 41, comma 5, della legge n. 675/1996).

Tale facoltà può essere esercitata anche quando il trattamento sia iniziato prima dell'8 maggio 1997 e riguardi dati raccolti in epoca successiva. Così ha precisato il Garante nel parere reso in data 12 novembre 1997, nel quale ha chiarito alcune questioni relative all'applicazione degli articoli 22 e 23 della legge n. 675 agli organismi sanitari pubblici.

L'articolo 23, infatti, che riguarda specificamente i "dati inerenti alla salute", integra, per alcuni aspetti, la regolamentazione contemplata nell'articolo precedente. In particolare, stabilisce che il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute da parte degli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici può avvenire:

a) anche senza l'autorizzazione del Garante, ma sempre con il consenso scritto dell'interessato, quando il trattamento è finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute dell'interessato;

b) con l'autorizzazione del Garante, qualora il consenso scritto non sia o non possa essere prestato dall'interessato, se le medesime finalità riguardano un terzo o la collettività.

Rimane pertanto fermo che, al di fuori di queste ipotesi, ovvero nei casi di trattamenti non autorizzati dalla legge o non indispensabili per la tutela della salute dell'interessato, di un terzo o della collettività, deve essere osservata la regola generale della doppia condizione del consenso scritto dell'interessato e dell'autorizzazione del Garante. Quest'ultima, salvo casi di particolare urgenza, è rilasciata sentito il Consiglio superiore di sanità.

Il Garante, tuttavia, in questa prima fase transitoria di applicazione della legge n. 675/1996, allo scopo di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona e, al tempo stesso, di semplificare gli adempimenti prescritti, si è avvalso, come si è visto in precedenza, della facoltà prevista dall'art. 41, comma 7 (come modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123), di rilasciare autorizzazioni mediante provvedimenti di carattere generale nei confronti di determinate categorie di titolari o di trattamenti.

Con l'autorizzazione n. 2/97, già illustrata nelle sue linee generali al paragrafo 2.3.2, il Garante ha autorizzato il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute anche da parte dei soggetti pubblici che agiscano nella qualità di autorità sanitarie, ogniqualvolta il trattamento non sia previsto da una specifica disposizione di legge, sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività e manchi il consenso scritto dell'interessato, che non lo abbia prestato o non possa prestarlo per effettiva irreperibilità, per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere.

Di tale provvedimento si è avvalso, ad esempio, il Ministro della sanità in sede di emanazione dell'ordinanza 23 dicembre 1997, con cui ha disposto per tutti coloro che ne fossero in possesso, di provvedere alla consegna della documentazione clinica inerente il trattamento di patologie oncologiche secondo il c.d. metodo Di Bella.

Particolare attenzione è stata dedicata, nella citata autorizzazione, ai dati genetici e alle informazioni relative ai nascituri, stabilendo - per i primi - esclusioni soggettive e limitazioni nelle finalità (i dati genetici possono essere trattati, sulla base del consenso scritto dell'interessato, soltanto per fini di prevenzione, di diagnosi o terapia o per finalità di ricerca scientifica), nonché il divieto di comunicazione, e rinviando, per i secondi, ai criteri delineati nella raccomandazione N. R (97) 5 del Consiglio d'Europa.

La disciplina in materia di protezione dei dati inerenti alla salute è, pertanto, articolata in un intreccio di ipotesi ed eccezioni tali da sollevare alcuni problemi interpretativi sui quali il Garante è stato invitato a pronunciarsi.

Il primo parere, reso da questa Autorità in data 30 giugno 1997, riguarda alcuni quesiti posti dalla Federazione nazionale dell'Ordine dei medici riguardo alla pubblicità degli albi professionali dei medici e degli odontoiatri e ad alcune modalità applicative della legge n. 675 in riferimento ai medici di medicina generale.

Il Garante ha affrontato, in quel contesto, alcuni aspetti inerenti alla trasparenza dei dati personali rilevabili dagli albi dei medici (v. paragrafo 4.3) e, per quanto concerne specificatamente i dati inerenti alla salute, ha chiarito che il medico che sostituisce formalmente un collega può utilizzarne lo schedario dei pazienti, ove vi sia stato uno specifico consenso degli interessati.

Tale consenso, che deve essere prestato per iscritto, deve intendersi necessario (salvo che si persegua una finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività: art. 23, comma 1, legge n. 675), sia per i dati raccolti successivamente all'entrata in vigore della legge sia, nel caso in cui siano comunicati o diffusi, per le informazioni acquisite anteriormente.

In relazione agli studi professionali, il Garante ha precisato che i professionisti che si associano per l'esercizio della professione medica possono regolare i propri rapporti nel trattamento dei dati personali in modi diversi, realizzando, a seconda dei casi:

a) una gestione individuale e separata dei dati in possesso di ciascun professionista, che assume, conseguentemente, la qualità di "titolare" del trattamento;

b) una contitolarità da parte di tutti o di alcuni dei professionisti, i quali vengono a condividere a titolo personale le prerogative e le responsabilità del "titolare" del trattamento;

c) un'unica attività di elaborazione dei dati personali effettuata nell'ambito di un'associazione o di un organismo che assuma di per se stesso la qualità di titolare del trattamento.

Con il medesimo provvedimento si è chiarito, infine, che le certificazioni rilasciate dai laboratori di analisi o dagli altri organismi sanitari, anche per quanto riguarda le cartelle cliniche, possono essere ritirati anche da persone diverse dai diretti interessati, purché sulla base di una delega scritta e mediante consegna dei documenti in busta chiusa.

In ordine alle modalità di esercizio dell'attività di intermediazione del medico, il solo che possa rendere noti all'interessato i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (art. 23, comma 2, legge n. 675/1996), il Garante ha precisato che questa funzione di intermediazione può essere svolta in vario modo: a) attraverso la consegna dei dati al medico di fiducia designato dall'interessato, il quale a sua volta li renda noti a quest'ultimo; b) attraverso una spiegazione orale ovvero

un giudizio scritto, da parte di un medico designato dal laboratorio di analisi o dall'organismo sanitario titolare del trattamento dei dati personali.

Proseguendo nell'intento di chiarire il più possibile i dubbi interpretativi e di semplificare l'applicazione della legge in ambito sanitario, l'Autorità, rispondendo a numerosi quesiti ricevuti da parte di medici, farmacisti e di loro organizzazioni rappresentative, ha fornito ulteriori indicazioni e suggerimenti nella pronuncia del 13 febbraio 1998.

In tale provvedimento, in cui sono state affrontate in particolare le tematiche dell'informativa e del consenso, si è ribadito che gli esercenti le professioni sanitarie che intendono trattare i dati sullo stato di salute dei loro pazienti devono informare preventivamente gli interessati circa l'utilizzazione che desiderano farne, specificando tutti i trattamenti che saranno effettuati e la loro natura obbligatoria o facoltativa, in modo da porre gli assistiti nella condizione di poter esprimere un consenso "specifico", ovvero differenziato in relazione a ciascun trattamento.

A tal fine, si è detto, i sanitari possono operare autonomamente o sulla base di informative e di modelli di consenso elaborati dagli ordini professionali.

Peraltro, in un'ottica di semplificazione, il Garante ha ipotizzato che la raccolta del consenso, per i medici di famiglia, possa eventualmente avvenire per il tramite delle aziende sanitarie locali all'atto della scelta del medico di fiducia, se del caso anche in relazione ai relativi sostituti. In tal caso, le aa. ss. ll. potrebbero successivamente inviare ai medici la relativa documentazione, analogamente a quanto avviene per i modelli di scelta e di revoca del medico.

Problematiche analoghe sono state segnalate in relazione al trattamento delle ricette mediche necessarie per l'acquisto dei farmaci, le quali vengono conservate presso i farmacisti ed inviate, in copia, alle aziende sanitarie locali per ottenerne il corrispettivo.

Ferme restando le decisioni che sono state adottate dal Parlamento per ciò che riguarda le ricette mediche nel loro complesso (legge di conversione del c.d. "decreto Di Bella"), una soluzione potrebbe essere ravvisata inserendo nell'informativa e nella richiesta di consenso, sottoposte all'assistito prima dell'inizio dei trattamenti da parte degli esercenti le professioni sanitarie, un riferimento puntuale alle operazioni di trattamento effettuate dal farmacista.

In alternativa, si potrebbe prevedere l'inserimento dell'informativa e di una formula per la richiesta del consenso nei moduli utilizzati per le ricette mediche, che potrebbero essere sottoscritti dall'interessato prima della consegna al farmacista.

Infine, nel medesimo provvedimento, il Garante si è pronunciato sulla questione, già sollevata dall'Ordine dei medici di Pescara all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 675/1996, relativa all'omissione della diagnosi o del sospetto diagnostico sulla certificazione sanitaria destinata alle aziende sanitarie locali.

A tale riguardo, il Garante ha ritenuto che le amministrazioni interessate debbano individuare i trattamenti per i quali gli adempimenti di carattere amministrativo impongono di indicare le patologie riscontrate negli assistiti e che, d'altra parte, debbano predisporre formulari e modelli differenziati per i casi in cui questa indicazione non risulti indispensabile per il perseguimento delle finalità amministrative connesse al servizio sanitario.

Nelle more della predisposizione di questi moduli, è stato suggerito ai medici di omettere fin d'ora l'indicazione della patologia specifica nella copia dei certificati destinati al trattamento da parte del personale non medico.

Questa posizione è stata ulteriormente ribadita nelle osservazioni che questa Autorità ha ritenuto di dover sottoporre alla Presidenza della Commissione igiene e sanità del Senato, in relazione al decreto-legge in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (cosiddetto "decreto Di Bella", decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23).

In tale occasione la Commissione ha recepito, attraverso appositi emendamenti, i suggerimenti del Garante in materia di compilazione e conservazione delle ricette mediche, nonché in tema di consenso informato, come risulta anche dalla legge di conversione.

Il rispetto della dignità e della riservatezza dei pazienti interessati al "multitrattamento Di Bella" ha suggerito una nuova misura di salvaguardia dell'anonimato, mediante l'omissione dell'annotazione del loro nominativo sulle ricette. Le esigenze delle verifiche amministrative possono essere soddisfatte apponendo sulla ricetta un riferimento numerico o alfanumerico in collegamento a dati d'archivio in possesso del medico e che consentono di risalire all'identità del paziente trattato qualora l'autorità sanitaria ne faccia richiesta.

L'indicazione della diagnosi deve essere omessa nel caso della visita medica effettuata ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento e per il riconoscimento dell'invalidità civile. In questo senso si è espresso il Garante in data 19 dicembre 1997, rispondendo ad un quesito relativo alla compatibilità delle norme della legge n. 675/1996 con quelle stabilite dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS.

In tale provvedimento il Garante, sulla base della premessa che la legge n. 675/1996 si pone in armonia con le finalità perseguite dalla legge n. 135/1990, soprattutto per quanto riguarda l'intento del legislatore di evitare che si pongano in essere comportamenti discriminatori nei confronti dei soggetti sieropositivi o affetti da HIV, ha chiarito che per poter iscrivere una persona nelle liste di collocamento è sufficiente l'indicazione della percentuale di invalidità riscontrata.

Soltanto in vista dello svolgimento di un'attività lavorativa che possa comportare un serio rischio di contagio per i terzi, la persona affetta da HIV sarà tenuta a fornire le indicazioni relative alla malattia, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 218 del 1994.

Le richieste di chiarimenti e le segnalazioni pervenute in numero assai elevato a questa Autorità, evidenziano che la disciplina della riservatezza in ambito sanitario presenta un ampio quadro di problematiche che necessitano di essere risolte in sede di decreti delegati.

4.6. LAVORO.

Anche la problematica dell'incidenza del trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro trova una disciplina di riferimento nelle linee-guida desumibili dalla Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 28 gennaio 1981. Le relative norme in materia di qualità

dei dati, orientate ai principi di trasparenza, finalità e pertinenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti, si applicano al datore di lavoro in termini significativi.

Una rilevanza più specifica riguardo all'uso dei dati personali nel rapporto di lavoro è assunta dalla Raccomandazione N. R (89) 22 del 18 gennaio 1989, che raccomanda agli Stati membri di recepire i principi del rispetto della dignità della vita privata e della dignità umana del lavoratore, come pure della possibilità di proficue relazioni sociali ed individuali nei luoghi di lavoro, che dovranno trovare tutela anche in riferimento al profilo della raccolta e dell'utilizzo dei dati a carattere personale nel lavoro.

La Raccomandazione introduce la definizione di dati finalizzati al lavoro ritenendo tali i dati, relativi a tutti i rapporti tra i lavoratori e i datori di lavoro, raccolti ed utilizzati nella fase della costituzione e della gestione del rapporto di lavoro, compresi quelli utilizzati per l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro dagli uffici di collocamento pubblici e privati.

La disciplina contenuta nella Raccomandazione è significativa in quanto evidenzia le problematiche connesse con la raccolta, il trattamento e la circolazione dei dati personali nel rapporto di lavoro, prefigurando un diritto di accesso non solo individuale ma anche collettivo.

In tal senso è importante rilevare che la legge 31 dicembre 1996, n. 676, conferisce al Governo la delega ad emanare, entro diciotto mesi, decreti legislativi volti a garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività e nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi affermati dalle Raccomandazioni adottate dal Consiglio d'Europa, fra le quali, appunto, figura quella del 18 gennaio 1989 (art. 1, comma 1, lett. b), n. 4, legge n. 676/1996 citata).

Ulteriori e vincolanti riferimenti alla disciplina del rapporto di lavoro in relazione al trattamento dei dati personali sono contenuti nella direttiva 24 ottobre 1995, n. 95/46/CE, la quale, oltre ai principi "orizzontali" sulla qualità dei dati (determinazione delle finalità, adeguatezza, pertinenza e non eccedenza dei dati, ecc.) reca nell'art. 8, in tema di dati sensibili, due importanti disposizioni; una di queste, nel prevedere che gli Stati membri possano considerare insufficiente il solo consenso dell'interessato quale parametro per il trattamento dei dati, tiene implicitamente ma certamente conto di disposizioni come quelle dello Statuto dei lavoratori italiano che pongono alcune garanzie che vanno oltre la dimensione del consenso. L'altra richiede la precisione di adeguate garanzie per il caso in cui il trattamento serva per assolvere obblighi e diritti specifici del titolare in materia di diritto del lavoro.

Inoltre, l'art. 15, par. 1, della medesima direttiva impone agli Stati membri di riconoscere a qualsiasi persona il diritto di non essere sottoposta ad una decisione fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato dei dati personali destinato a valutare taluni aspetti della sua personalità, quali, ad esempio, il rendimento professionale, il credito, l'affidabilità, il comportamento, a meno che tale decisione sia presa nel contesto della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, ovvero sia autorizzata da una legge la quale precisi i provvedimenti atti a salvaguardare un interesse legittimo della persona interessata.

La legge 31 dicembre 1996, n. 675/1996, non disciplina in maniera dettagliata il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro, ma è affiancata da una previsione di delega contenuta nella legge n. 676 che preannuncia alcune regole più specifiche in attuazione della citata Raccomandazione. Peraltro, la legge n. 675 ha raccolto la

sentita esigenza di evitare che l'applicazione di alcune regole quali quelle in tema di consenso e di sicurezza potesse comportare l'effetto non voluto di derogare alle disposizioni dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza e sulla pertinenza dei dati.

D'altro canto, l'esonero previsto dal d.lg. n. 25/97 per ciò che riguarda la notificazione al Garante dei trattamenti finalizzati all'adempimento di obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali ha introdotto un'opportuna semplificazione nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro che evita, sia pure nell'ambito della sola notificazione, un approccio generalizzato e privo della necessaria modulazione.

La legge stabilisce, in linea generale, che il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato; tale principio subisce una deroga nel caso in cui il trattamento riguardi dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (si pensi alla disciplina in materia di documentazione dello svolgimento della prestazione lavorativa e in materia previdenziale ed assistenziale) ovvero nel caso in cui la raccolta e l'elaborazione siano necessarie per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato.

In linea con l'articolo 15 della direttiva 95/46/CE, la legge n. 675/1996 stabilisce, all'articolo 17, il principio secondo cui, qualsiasi atto o provvedimento giudiziario o amministrativo il quale implichi una valutazione del comportamento umano, non può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

Nell'ambito del rapporto di lavoro, la norma suddetta vieta al datore di lavoro di fondare il proprio atto (si pensi alla concessione di benefici economici o all'individuazione di lavoratori da promuovere) esclusivamente su procedure automatizzate le quali, anche attraverso un'interconnessione di dati, sia pure lecitamente raccolti, consentano di costruire il profilo professionale del lavoratore.

Con riguardo alla comunicazione e alla diffusione dei dati, l'art. 20 della legge n. 675/1996 richiede, in alternativa al consenso dell'interessato, che la comunicazione sia imposta in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Quindi, in relazione a tale disciplina, il datore di lavoro può, senza richiedere il consenso dei lavoratori, rendere noti i dati personali dei medesimi laddove una norma glielo imponga (si pensi alle comunicazioni dell'avvenuta assunzione del lavoratore ai sensi dell'art. 9-bis, della legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero alle comunicazioni dei nominativi dei lavoratori per i quali vengono avviate le procedure di mobilità ai sensi dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223).

Proprio quest'ultimo profilo ha caratterizzato una pronuncia di questa Autorità in materia di integrazione salariale. Il Garante ha infatti constatato che in assenza dell'integrazione normativa che l'Autorità stessa ha poi suggerito, l'INPS può raccogliere i dati personali dei lavoratori che beneficiano del trattamento di integrazione salariale, in quanto il trattamento medesimo è correlato allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Istituto (art. 27, primo comma, della legge n. 675/1996); il datore di lavoro invece deve acquisire il consenso dei singoli lavoratori interessati, in quanto l'obbligo di trasmettere i predetti dati all'INPS non si rinviene ancora nella legge o in un regolamento (art. 20, primo comma, lett. c) della legge n. 675/1996).

Il Garante ha perciò provveduto a segnalare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'opportunità che il suddetto flusso di dati che i datori di lavoro devono trasmettere all'INPS sia menzionato specificamente dalla legge o dai regolamenti che disciplinano i compiti dell'INPS in materia. Ciò renderebbe superflua l'acquisizione da parte dei datori di lavoro del consenso dei lavoratori interessati nell'ambito di una procedura che è disciplinata già, per altri aspetti, dalle leggi o dai regolamenti, e che si svolge nel diretto interesse dei lavoratori stessi.

Un aspetto di particolare importanza nel trattamento di dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro è, certamente, quello che riguarda i dati sensibili che, come noto, benché riferiti ad aspetti strettamente connaturati al rapporto di lavoro (si pensi ai dati relativi alle rappresentanze sindacali) possono essere trattati solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

La legge n. 675/1996 incentra la legittimità del trattamento dei suddetti dati sul provvedimento autorizzatorio del Garante, assegnando una rilevanza non esclusiva alla manifestazione del consenso scritto dell'interessato, tenuto conto della delicatezza della categoria dei dati.

Come già riferito in precedenza, il Garante si è avvalso della possibilità di rilasciare un'autorizzazione generale al fine di semplificare gli adempimenti che la legge n. 675/1996 pone a carico dei datori e di altri titolari di trattamenti finalizzati alla gestione dei rapporti di lavoro, e ciò nella considerazione che un ampio numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato ai soli fini dell'adempimento di obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

A tale scopo, con la citata autorizzazione n. 1/97 del 19 novembre 1997 (in G.U. del 21 novembre 1997, n. 272), emanata dopo la consultazione di alcune parti sociali, il Garante ha inteso facilitare la gestione dei rapporti di lavoro nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, dedicando a tale materia la prima delle autorizzazioni generali complessivamente rilasciate.

Appare opportuno richiamare ancora l'attenzione sulla circostanza che il Garante, nel tenere conto del fatto che la disciplina legislativa della tutela dei diritti della persona nel mondo del lavoro dovrà essere completata entro il 23 luglio 1998 in attuazione della legge delega n. 676/1996, ha emanato il suddetto provvedimento autorizzatorio attenendosi a un criterio di massima valido anche per le altre autorizzazioni generali, volto ad evitare che l'innesto di ulteriori garanzie rispetto a quelle già previste dalla legge n. 675 comportasse inutili contraccolpi nell'ordinaria gestione delle aziende.

Non può non rilevarsi che, secondo un'indicazione contenuta nella citata Raccomandazione del Consiglio d'Europa (principio 1.4), occorrerà far fronte ai nuovi scenari che si sono aperti, ad esempio con l'ingresso di agenzie fornitrici di prestazioni di lavoro temporaneo, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, scenari che richiederanno la predisposizione di adeguate tutele per il trattamento dei dati personali. In questa prospettiva, l'autorizzazione n. 1/97 individua alcune prime regole, ricomprendendo nel proprio ambito di applicazione i soggetti che utilizzano prestazioni lavorative temporanee ai sensi della legge n. 196/1997.

Un'ulteriore problematica si è presentata con riferimento al trattamento dei dati sensibili da parte del datore di lavoro, sulla base di espressa delega, che riscuota, le ritenute sindacali. Sul punto, il Garante è intervenuto con una riflessione di cui si è dato atto con un comunicato stampa nel quale si è ricordato che l'adesione all'organizzazione sindacale deve essere accompagnata dalla manifestazione del consenso af-

finché i dati riguardanti l'iscrizione sindacale vengano comunicati al datore di lavoro e, da quest'ultimo, siano trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.

Pertanto, il Garante ha suggerito una formula di espressione del consenso che oltre ad essere sintetica e riproducibile con facilità su moduli e tessere sindacali, permette anche di "autorizzare" in un'unica soluzione anche l'ulteriore trattamento dei dati da parte del datore di lavoro finalizzati alla gestione dei contributi.

4.7. RICERCA SCIENTIFICA E STATISTICA.

La legge n. 675/1996 si occupa della ricerca scientifica e della statistica nell'articolo 12, comma 1, lett. d), ove si prevede che il consenso non è richiesto quando il trattamento è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e si tratta di dati anonimi, nonché all'articolo 21, comma 4, lett. a), il quale stabilisce che la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono comunque permesse qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi, a prescindere dalla veste pubblica o privata del "titolare del trattamento".

Le eccezioni poste dagli articoli sopra ricordati, relative ai soli dati anonimi, evidenziano la circostanza che la ricerca scientifica e la statistica non sono escluse dall'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.

Naturalmente, a seconda della figura del titolare del trattamento, muta la disciplina di riferimento. Il soggetto pubblico che elabora dati comuni non deve chiedere il consenso dell'interessato; se oggetto del trattamento sono i dati sensibili devono essere rispettate, poi, le maggiori garanzie previste dagli articoli 22, comma 3, 23 e 24.

I privati e gli enti pubblici economici che trattano i dati comuni (non anonimi) devono richiedere necessariamente il consenso dell'interessato (v. art. 12, comma 1, lett. d) e art. 21, comma 4, lett. a) citati). Per i dati sensibili, invece, valgono le regole generali di cui agli articoli 22 e 23 che prevedono maggiori garanzie.

Alla luce della disciplina sopra richiamata, appare evidente che i tradizionali metodi di ricerca scientifica e di analisi statistica operati in ambito sia pubblico sia privato devono essere oggetto di riflessione da parte degli operatori, al fine di prevedere, anzitutto, un maggior utilizzo di dati anonimi anziché personali, e di individuare, al tempo stesso, alcune linee direttrici dell'intervento normativo complementare che dovrà affrontare nel dettaglio le diverse problematiche sottese alla ricerca storica e scientifica e alla statistica, riducendo l'impiego di dati che non siano anonimi e prevedendo, nel contempo, idonee garanzie a favore dell'interessato.

Giova infatti evidenziare che le stesse disposizioni del d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, in tema di statistica, pur non ponendosi in un contrasto di fondo con la legge n. 675/1996, meritano alcune integrazioni e rettificazioni anche perché sono state fatte salve dalla stessa legge solo in quanto "compatibili" con la nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 43, comma 2, legge n. 675/1996).

È di tutta evidenza che l'attuazione mediante decreto delegato della Raccomandazione N. R (93) 10 nelle materie storiche o della ricerca e della statistica potrà tener conto dell'ulteriore e recente Racco-

mandazione N. R (97) 18 del 30 settembre 1997 che il Consiglio d'Europa ha varato in tema di protezione di dati a carattere personale utilizzati a fini di ricerca scientifica e di statistica, poiché il Parlamento, nell'approvare la legge-delega n. 676, ha consapevolmente inserito nella legge stessa un riferimento ("e successive modificazioni" art. 1, comma 1, lett. a)) al chiaro scopo di permettere al legislatore delegato di tener conto della nuova e citata Raccomandazione all'epoca *in itinere* presso il Consiglio d'Europa.

Le disposizioni della legge n. 675 suscettibili di incidere sulla ricerca dovranno essere quindi oggetto di attenta riflessione per verificare se, ed in quale misura, occorranzo ulteriori misure per bilanciare i diritti della personalità e lo sviluppo della ricerca, anche epidemiologica, in particolare sotto il profilo delle garanzie adeguate da osservare rispetto ai dati raccolti originariamente per altri scopi e che si intenda conservare per motivi statistici o scientifici.

Il Garante ha già iniziato l'esame di questi aspetti, in particolare allorché ha emanato l'autorizzazione n. 2/97 sui dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Più precisamente, nel definire con il suddetto provvedimento autorizzatorio l'ambito di applicazione e le finalità del trattamento, si è fatto riferimento alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, "per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi". In tali casi, ha aggiunto il Garante, "occorre acquisire il consenso (fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 675/1996), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima".

Questo primo assetto della materia è, ovviamente, parziale e temporaneo, e dovrà essere rivisto alla luce delle prossime novità normative.

Da ultimo, si ritiene opportuno evidenziare un'importante novità intervenuta in materia. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 27 febbraio 1998, ha approvato uno schema di decreto legislativo recante norme in materia di ricerca scientifica e tecnologica, sottoposto all'esame del Parlamento, nel quale sono state dettate alcune disposizioni volte a promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico. Più precisamente, s'intende prevedere che le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, ferme restando le disposizioni della legge n. 675/1996 sulla tutela dei diritti dell'interessato, possano, con autonome determinazioni, comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi all'attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione dei dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari; tali dati potrebbero essere successivamente trattati per le sole finalità in base alle quali saranno comunicati o diffusi.